

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1964

(17<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, concernente aumenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi » (582) (Di iniziativa dei deputati Berlinguer Mario ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 212, 218
BERMANI . . . . .	217
BOCCASSI . . . . .	217
CAPONI . . . . .	214, 216
FENOALTEA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	218
FIORE . . . . .	215, 216, 217, 218
GATTO . . . . .	215

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, numero 1540, concernente aumenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi ».

GRAVA . . . . .	Pag. 216
PASQUATO . . . . .	217
PEZZINI . . . . .	214, 216, 217
VARALDO . . . . .	215, 216, 217
ZANE, relatore . . . . .	212, 215, 218

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Cittante, Coppo, Di Prisco, Fiore, Grava, Macaggi, Maggio, Pasquato, Pezzini, Rotta, Samaritani, Saxl, Spigarioli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bronzi è sostituito dal senatore Gatto Simone.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Fenoaltea.

BRAMBILLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (24 settembre 1964)

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer Mario ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, concernente aumenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi » (582)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berlinguer Mario, Sulotto, Vigorelli, Tognoni, De Pascalis, Alboni, Scarpa e Armaroli: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, concernente aumenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non opporsi al suo ulteriore corso.

Z A N E , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame trae la sua origine da una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Berlinguer ed altri, il cui titolo era così formulato: « Miglioramento del regime postsanatoriale per i tubercolotici assistiti dall'INPS ».

Mi permetto di rilevare subito, in via preliminare, come questa diversa formulazione del titolo del provvedimento abbia la sua importanza ai fini delle decisioni che andremo a prendere. Infatti, mentre il progetto di legge originario, recante alla Camera il n. 926, presentava, anche nel titolo, un carattere innovativo, quello che siamo chiamati ad esaminare è un provvedimento di interpretazione autentica di una legge già in vigore, e quindi un provvedimento con carattere di retroattività; cosa che non era nel testo originariamente sottoposto all'altro ramo del Parlamento.

Ora il disegno di legge oggi al nostro esame si propone, nelle intenzioni dei presen-

tatori e della Commissione della Camera, di colmare una lacuna verificatasi in sede di formulazione dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540; legge che, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è costituita da un testo unificato elaborato dalla nostra Commissione su due disegni di legge relativi al miglioramento delle prestazioni economiche ai lavoratori tubercolotici assistiti dall'INPS (disegno di legge d'iniziativa del senatore Monaldi) e all'aumento delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi (disegno di legge di iniziativa del Governo).

Richiamo alla vostra attenzione l'articolo in questione, il quale ha modificato, migliorandole, le indennità postsanatoriali corrisposte agli aventi diritto, stabilendo che il diritto a tali indennità ha la durata di un anno. Esso recita: « L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente: " L'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno. L'indennità sanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 2) della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 500 giornaliere per il periodo di un anno. La maggiorazione per i familiari di cui all'articolo 1 della presente legge compete altresì agli assicurati nel periodo di godimento dell'indennità post-sanatoriale. L'indennità postsanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione " ». Fin qui la modifica dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504. L'articolo di cui ho dato lettura termina con il seguente comma: « È abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 ».

L'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, doveva, secondo i presentatori della proposta di legge n. 926 della Camera dei deputati, essere integrato nell'ultimo capoverso, là dove si doveva precisare che era, sì, abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, ma era altresì abrogato il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Tale terzo comma stabiliva — ecco il punto su cui dobbiamo soffermarci — che l'indennità postsanatoriale spettava per nove mesi quando il ricovero, superiore comunque ai due mesi, non avesse superato i sei mesi, e per un anno quando li avesse superati o li superasse nel corso dell'eventuale cura sanatoriale praticata all'assistito.

Non essendo stato abrogato, con la legge del 14 novembre 1963, n. 1540, detto terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 86 del 1953, nasceva una situazione che, secondo i colleghi della Camera dei deputati, era sfuggita al Senato nell'approvare il testo unificato cui ho fatto cenno in precedenza; non era cioè possibile corrispondere l'indennità postsanatoriale per un intero anno a coloro che non avessero superato i sei mesi di degenza.

Questa lacuna venne rilevata a suo tempo alla Camera, ma si ritenne di evitare la presentazione di un emendamento onde non ritardare l'approvazione del provvedimento. Ci si limitò quindi ad acquisire agli atti parlamentari una dichiarazione del Presidente che rivestisse carattere di interpretazione autentica.

Dagli atti parlamentari della Camera dei deputati risulta infatti che nella seduta del 30 ottobre 1963 il Presidente della Commissione, a conclusione del dibattito che si era sviluppato in rapporto a questa interpretazione, in rapporto a questa lacuna del provvedimento — se di lacuna si può parlare, nel senso che ci fosse stata l'intenzione del legislatore di abrogare definitivamente la disposizione che limitava la corresponsione dell'indennità postsanatoriale — faceva la seguente dichiarazione: « L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, modificava la misura della indennità di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Oggi noi, sostituendo all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956 l'articolo 2 del disegno di legge in esame, oltre a maggiorare ulteriormente la misura di quell'indennità, modifichiamo anche i termini di durata della medesima, incidendo sull'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, anche se facciamo riferimento soltanto alla legge del 1956. Deve pertanto intendersi come pacifico che la durata del-

l'indennità in parola è di un anno, senza eccezioni, e che le disposizioni anteriori contrastanti debbono intendersi abrogate ».

La Commissione approvò all'unanimità tale dichiarazione del Presidente.

Su quella interpretazione non risulta fosse d'accordo il Governo.

Si tendeva comunque, con quella interpretazione, a far dire quello che l'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge del 1963 non dice, e cioè che è pure abrogato il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Non è che io disconosca la possibilità di accedere alla richiesta di allargare a dodici mesi la possibilità di fruire dell'assegno post-sanatoriale per coloro che non abbiano superato i sei mesi di ricovero. Rilevo semplicemente una certa stortura legislativa che si opererebbe dando quell'interpretazione a una disposizione di legge già in vigore; e manifestò la mia perplessità sul fatto che, con la modifica apportata dai nostri colleghi della Camera al disegno di legge Berlinguer, si viene ad operare retroattivamente invece che ad innovare.

Leggiamo il testo originario del disegno di legge. Esso dice:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1° luglio 1963, è modificato come appresso:

” Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ” ».

Come si vede, si tratta di una disposizione innovativa. La Camera ha invece dettato una norma interpretativa.

A questo punto, dopo tale precisazione, il relatore deve esprimere le sue perplessità e deve dire che non persuade l'interpretazione data dai colleghi della Camera, e cioè che il legislatore abbia inteso, approvando l'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, modificare l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, abrogare il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126, e abbia inteso, altresì, implicitamente abrogare il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (24 settembre 1964)

Pertanto, manifesto le mie perplessità circa l'opportunità di approvare il presente disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati e dichiaro che mi riservo di proporre un emendamento inteso a ripristinare la formulazione con la quale questo provvedimento era stato originariamente presentato.

P E Z Z I N I . Avrei preferito, in verità, che il relatore fosse stato più esplicito per quello che riguarda il merito di questo disegno di legge e avesse anche esposto le ragioni che hanno indotto i colleghi della Camera ad approvare il provvedimento nell'attuale formulazione che è sottoposta al nostro esame.

Comunque, a me pare che per quanto concerne la sostanza la Commissione possa senz'altro accedere alla decisione presa dall'altro ramo del Parlamento, circa l'opportunità di corrispondere l'indennità per l'intero anno.

Le ragioni per le quali si è stabilito di addivenire ad una norma interpretativa, piuttosto che innovativa, sono evidenti: bisognava tutelare le indennità già corrisposte nel frattempo, da quando è entrata in funzione la legge del 1963 e, quindi, siccome una modifica pura e semplice non avrebbe potuto avere valore retroattivo, si è pensato invece che una interpretazione nei confronti della legge del 1963 avrebbe operato *ex tunc*.

Penso senz'altro che sia un po' una forzatura il volere fare accogliere come interpretazione quelle che, invece, sono delle vere e proprie innovazioni e che, quindi, dal punto di vista della correttezza legislativa difficilmente possiamo accedere ad una formulazione del genere. Si tratta, pertanto, di trovare il sistema che superi appunto la difficoltà di fronte alla quale si sono trovati i colleghi della Camera, quella cioè di ovviare alla lacuna esistente nella corresponsione dell'indennità. Io non saprei che cosa suggerire. Il relatore si è riservato di presentare un emendamento; dovrebbe essere, però, un emendamento che non si limitasse a modificare l'articolo 2 della legge del 1963, perchè altrimenti non risolveremmo il problema e risorgerebbe quella difficoltà che i colleghi

della Camera hanno creduto di superare adottando l'attuale formulazione del disegno di legge.

C A P O N I . Ci meraviglia un po' che il relatore abbia sollevato delle perplessità in merito al presente disegno di legge, innanzitutto per la considerazione che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di modesta portata, che riguarda una particolare categoria di persone e presenta una certa urgenza.

Per questo motivo, pertanto, penso che non sia opportuno accedere alla proposta di emendamenti avanzata dal relatore, che ritarderebbe indubbiamente di parecchi mesi l'iter del provvedimento, e mi dichiaro favorevole ad approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Mi pare, dal resto, che questa sia anche l'intenzione manifestata dal senatore Pezzini. Sarà una forzatura; ma purtroppo esiste la necessità di soddisfare l'attesa dei tubercolotici, da parte dei quali ognuno di noi ha ricevuto pressioni perchè si addivenga rapidamente a chiarire la giusta interpretazione della legge del 1963.

Per quanto riguarda, poi, la sostanza del provvedimento in sè e per sè, io ricordo che quando fu discussa la legge del 1963, anche in sede di Comitato ristretto si parlò di elevare a mille lire il sussidio giornaliero post-sanatoriale e si parlò sempre di un periodo di 12 mesi per tutti.

Allora, dobbiamo riconoscerlo, ci era sfuggito, a differenza di quanto invece è avvenuto alla Camera, il fatto che sopravviveva una clausola, contenuta nella legge del 1953, che riduce la concessione dell'indennità per chi non abbia superato un dato periodo di ricovero. Oggi la Camera ci invia un disegno di legge che interpreta giustamente le intenzioni del legislatore e, pertanto, a mio avviso, non ci resta che accogliere quel testo.

D'altra parte, che cosa ci dice in fondo anche lo stesso relatore? Dice che l'emendamento dovrebbe limitarsi a ristabilire lo scaglionamento per un anno, perchè, per l'avvenire, è d'accordo che l'indennità dovrà essere corrisposta a tutti per 12 mesi.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (24 settembre 1964)

Ora, se siamo d'accordo sul principio e poichè, in fin dei conti, si tratta di un disegno di legge di modesta portata finanziaria, io direi: facciamo anche una forzatura, superiamo il problema se si tratti di una legge interpretativa o innovativa, e approviamola così com'è.

Ci sono migliaia di lavoratori tubercolotici i quali avevano sperato che l'indennità postsanatoriale venisse corrisposta per l'intero anno e che poi, di fronte all'interpretazione restrittiva della Previdenza sociale, hanno visto naufragare le loro illusioni. Facciamo allora in modo che per questi disgraziati si riapra quella speranza; e credo che ciò non dovrebbe comportare delle difficoltà. Di fronte all'operato dell'altro ramo del Parlamento, in sostanza, io ritengo che non ci resti altro da fare che rinunciare a qualsiasi preoccupazione e approvare senz'altro il disegno di legge così come ci è pervenuto.

G A T T O . Ritengo che la cosa più importante, nel giudicare l'opportunità di approvare questo disegno di legge, sia quella di esaminare non solo l'*iter* legislativo, ma anche l'*iter* di fatto, le conseguenze positive o negative che la legge 14 novembre 1963, n. 1540, ha avuto nella sua applicazione.

È fuori dubbio, come risulta dalle dichiarazioni esplicite delle due Commissioni che esaminarono la legge del 1963, che ci fu una certa volontà legislativa la quale ha valore vincolante per l'applicazione della legge medesima.

V A R A L D O . Non certamente nel Senato!

G A T T O . Non ci sono state però delle dichiarazioni di carattere negativo, il che prova che tutti erano nella convinzione che la legge non desse luogo a difficoltà di interpretazione: difficoltà che allora non sono state lumeggiate nemmeno in sede di relazione.

La Camera, con una dichiarazione espressa dalla Presidenza e accolta unanimemente dalla Commissione, intese sin da quel momento dare una interpretazione esplicita della legge, che ne permettesse, poi, l'applicazione

pratica, in sede amministrativa, nel senso voluto dalla stessa Commissione. Sta di fatto che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non si è sentito di accogliere quella dichiarazione come interpretazione autentica, ritenendo necessaria un'apposita legge per la corresponsione dell'indennità postsanatoriale per l'intero anno.

Questo rilievo ha mosso i proponenti di questo disegno di legge a formularlo nel modo in cui è stato presentato alla Camera, cioè senza prevedere una retroattività.

V A R A L D O . Era prevista nella formulazione originaria!

G A T T O . Il testo originario non parla della liquidazione delle indennità postsanatoriali già avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540.

Z A N E , *relatore*. Si dice: « con decorrenza 1° luglio 1963 ».

G A T T O . Comunque, le modifiche hanno reso più esplicito il sistema per far valere questa retroattività, prevedendo la presentazione delle domande entro due anni dall'entrata in vigore della legge. E ciò è stato fatto anche in considerazione del carattere interpretativo di questo disegno di legge, che, evidentemente, non può che rifarsi al momento in cui la precedente legge ha cominciato ad avere efficacia.

L'obiettivo principale che si propone oggi il Parlamento è quello di ovviare al contenzioso sorto in sede amministrativa sull'interpretazione di una legge e, pertanto, riteniamo che al punto in cui siamo arrivati non sia il caso di rinviare il disegno di legge alla Camera con ulteriori emendamenti, il che non gioverebbe nè alla chiarezza, nè alla risoluzione delle controversie in sospeso.

F I O R E . Nell'associarmi a quanto è stato detto dal collega Gatto, vorrei fare osservare che qui si tratta effettivamente di una legge interpretativa e spiego subito il perchè.

L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, modificava la misura della indenni-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (24 settembre 1964)

tà di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. L'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, nel sostituire l'articolo 2 della legge del 1956, oltre a maggiorare ulteriormente la misura dell'indennità, modificava anche i termini di durata della medesima, incidendo quindi sull'articolo 4 della legge del 1953, pur senza farvi esplicito riferimento. Che cosa dice, infatti, l'articolo 4 della suddetta legge? Nel primo comma esso recita: « I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennità a titolo di assistenza post-sanatoriale ».

Il concetto mi sembra abbastanza chiaro. Si tratterebbe, in sostanza, di interpretare la precitata norma e di applicarla alla legge del 1963 ed è questo lo scopo del disegno di legge che hanno presentato i deputati Berlinguer ed altri.

V A R A L D O . Non dimentichi il terzo comma dell'articolo 4 della legge del 1953!

F I O R E . Non lo dimentico, ma vorrei che mi diceste che differenza c'è tra il primo comma e il terzo! In effetti, c'è una contraddizione interna, perchè nel terzo comma si dice: « Quando il periodo di degenza non supera i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata dell'indennità è limitata a nove mesi ».

C'è una contraddizione, come dicevo, determinata purtroppo dal modo con cui molto spesso, per un complesso di ragioni, variamo le leggi e che, comunque, ha dato luogo al contenzioso. Ora, vogliamo dare una interpretazione veramente seria, onde evitare che eventuali incertezze possano ancora manifestarsi negli organi che devono applicare la legge.

Mi pare quindi che questo disegno di legge interpretativo sia assolutamente necessario.

G R A V A . Interpretativo di che?

C A P O N I . Esso interpreta la nostra volontà; infatti, quando abbiamo discusso tale problema in Sottocommissione abbiamo sempre parlato di indennità corrisposta per un intero anno.

F I O R E . Desidero farle rilevare, senatore Grava, che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame riproduce integralmente il primo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953. In esso, infatti, si dice che l'indennità post-sanatoriale deve essere corrisposta per un intero anno, qualunque sia la durata del ricovero. Analogamente il primo comma dell'articolo 4 della legge del 1953 dice: « I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto una durata non inferiore a due mesi... hanno diritto ad una indennità a titolo di assistenza postsanatoriale ».

P E Z Z I N I . Le faccio notare, senatore Fiore, che il disegno di legge in esame interpreta la legge 14 novembre 1963.

F I O R E . È vero, senatore Pezzini, che questo disegno di legge interpreta la legge 14 novembre 1963, ma questa, a sua volta, si richiama alla legge del 1953, di cui modifica il secondo comma dell'articolo 4. Infatti, l'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, dice: « L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

« L'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4, comma secondo, punto 1), della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è corrisposta in ragione di lire 1.000 giornaliere per il periodo di un anno ».

In sostanza, si modifica l'entità dell'indennità, mentre resta valido il resto dell'articolo 4 e, in particolare, resta valido il primo comma di tale articolo il quale stabilisce che basta la degenza in luogo di cura per un periodo non inferiore a due mesi per avere diritto alla indennità.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (24 settembre 1964)

VARALDO. Ma non è vero che dice questo.

FIORE. Il primo comma dell'articolo 4 dice esattamente così: « I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi e i familiari assistiti a carico dell'assicurazione stessa, nel caso che il ricovero in luogo di cura abbia avuto durata non inferiore a due mesi e la dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per la prosecuzione della cura in ambulatorio, hanno diritto ad una indennità a titolo di assistenza postsanatoriale ».

Ora, torno a ripetere, la legge 14 novembre 1963 non fa altro che modificare il secondo comma dell'articolo 4, cioè modifica solamente ed esclusivamente la misura dell'indennità.

Del resto, lo stesso relatore poc'anzi ha fatto rilevare che il terzo comma dell'articolo 4 non è stato modificato; pertanto se non è stato modificato il terzo comma non lo è stato nemmeno il primo, dal quale risulta chiaramente che chi è stato degente per più di due mesi ha diritto all'indennità.

PEZZINI. Per fortuna ci sono argomenti molto più solidi.

FIORE. Questo, senatore Pezzini, credo che sia un argomento molto solido.

PEZZINI. In realtà, io non riesco a vedere nei commi dell'articolo 4 la contraddizione che lei dice di vedere.

FIORE. La contraddizione è evidente dal momento che nel primo comma si dice che chi è degente per un periodo non inferiore a due mesi ha diritto all'indennità mentre nel terzo comma si dice: qualora il periodo di degenza superi i sei mesi.

Comunque, vorrei pregarvi di tenere presente che il disegno di legge al nostro esame cerca di sistemare una situazione veramente caotica, che ha creato e che crea non solo malcontento, ma un contenzioso enorme.

VARALDO. Mi rincresce di dover dire che, avendo delle perplessità, non mi sento di votare questo provvedimento sotto forma di legge interpretativa, in quanto mi sembra un'aberrazione dal punto di vista della tecnica legislativa.

Dichiaro, quindi, che, pur essendo d'accordo sulla sostanza, se il testo non verrà modificato, non voterò a favore di questo disegno di legge.

BOCCASSI. Vi faccio presente che la vostra insistenza nel cavillare pregiudica fortemente questa categoria particolarmente bisognosa di aiuto.

BERMANI. Il senatore Fiore giustamente ha fatto rilevare che il primo comma è intimamente legato all'altro; se così non fosse la misura della durata dell'indennità resterebbe sospesa nel vuoto.

Comunque, dal momento che siamo tutti desiderosi di dare un aiuto a questi ammalati, io sarei del parere, sebbene mi renda conto che il disegno di legge non è ben formulato, di approvarlo comunque.

PEZZINI. Sono convinto che il disegno di legge non è ben formulato; considerando, però, che leggi di questo genere ne abbiamo già approvate, io sono del parere di approvare anche questo provvedimento.

PASQUATO. È sommamente increscioso constatare che, pur avendo tutti il fermo proponimento di far godere a questi poveri ammalati un intero anno di indennità — su questo punto mi pare che la Commissione si sia espressa in senso unanime — non siamo d'accordo sul fatto di considerare interpretativo il disegno di legge in esame.

A me, francamente, nonostante sia favorevole nel merito, non sembra possibile definire interpretativo un disegno di legge che modifica la legge che vuole interpretare.

Ritengo, quindi, che la via più ragionevole da seguire, per non prolungare una discussione che non ha via d'uscita, sia quel-

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)17<sup>a</sup> SEDUTA (24 settembre 1964)

la di trovare concordemente un'altra soluzione.

F I O R E. Sebbene io resti dell'avviso che il disegno di legge possa votarsi così come è formulato, non mi oppongo ad emendamenti che, rispettando la sostanza, ne rettificano la formulazione.

F E N O A L T E A, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come rappresentante del Governo dichiaro di rimettermi alla Commissione.

Personalmente richiamo l'attenzione sulla necessità di evitare errori di tecnica legislativa, i quali producono inconvenienti che tornano a diminuzione del prestigio del Parlamento e, dando luogo a difficoltà di applicazione delle leggi, fanno sì che venga meno la fiducia dei cittadini verso le leggi medesime.

A me pare, del resto, che il testo che si dice di volere interpretare non abbia bisogno di alcuna interpretazione.

Z A N E, *relatore*. Ho già dichiarato a conclusione della mia esposizione introduttiva che mi sarei riservato di presentare emendamenti agli articoli del disegno di legge. Dalla discussione che è sorta mi sembra che la Commissione sia d'accordo sull'opportunità di modificare il testo al nostro esame. È infatti opportuno, come ha rilevato anche l'onorevole Sottosegretario, dettare una formulazione esatta dal punto di vista della tecnica legislativa. Quindi per una corretta forma legislativa riterrei utile ritornare al testo originario presentato dall'onorevole Berlinguer, integrandolo con il secondo comma dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 andrebbe pertanto così formulato:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1° luglio 1963, è modificato come appresso:

” Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126,

e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ” ».

Seguirebbe l'articolo 2, che riproduce il secondo comma dell'articolo 1 approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 2 del testo della Camera resterebbe immutato, ma diverrebbe articolo 3.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, va interpretato nel senso che l'indennità postsanatoriale di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere corrisposta per un intero anno, qualunque sia la durata del ricovero in casa di cura, purchè non inferiore a due mesi.

Per le liquidazioni della indennità postsanatoriale già avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di indennità avviene su domanda degli interessati da presentarsi all'I.N.P.S. nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore Zane propone di sostituire all'intero articolo il seguente:

« L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1° luglio 1963, è modificato come appresso:

” Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 ” ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).



Il relatore propone il seguente articolo aggiuntivo:

*Art. 1-bis.*

Per le liquidazioni della indennità post-sanatoriale già avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di indennità avviene su domanda degli interessati da presentarsi all'INPS nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

*Art. 2.*

L'onere che la presente legge comporta è a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, di cui al regio decreto-legge

4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni.

*(È approvato).*

In relazione alle modifiche apportate al disegno di legge propongo che il titolo originario sia sostituito dal seguente:

« Modifica dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, concernente aumenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che la numerazione degli articoli verrà coordinata in seguito all'approvazione dell'articolo 1-bis.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,45.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari